

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

Riflessioni sul riordino

Guido Petracca

Quali i punti di dibattito?

Lo scorso anno i Ministri dell'Economia (Tremonti), dello Sviluppo Economico (Scajola), della Pubblica Amministrazione e Innovazione (Brunetta), del Lavoro, Salute e Politiche Sociali (Sacconi), della Semplificazione Normativa (Calderoli) e della Giustizia (Alfano) hanno depositato alla Camera dei Deputati (Atto n. 1441) un Disegno di legge avente titolo *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*.

L'art. 24 del suddetto DDL (*Delega al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*) prevede che entro 12 mesi dalla entrata in vigore di tale legge il Governo sia legittimato a emanare uno o più decreti legislativi, che riguardano anche gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, finalizzati;

- alla riorganizzazione, semplificazione e snellimento della struttura amministrativa adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

- alla razionalizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa;

- alla ridefinizione del rapporto di vigilanza tra Ministero e Istituti, prevedendo la possibilità per il Ministero di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli stessi.

Su tale/i decreto/i legislativo/i, che non può/possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, è previsto che vengano acquisiti, entro 40 giorni, il parere delle competenti Commissioni parlamentari e, entro 30 giorni, quello della Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome.

Questo è lo scenario legislativo che si va delineando - peraltro non diverso da quello ipotizzato dai precedenti Governi, rimasti, come è noto, tutti allo stato larvale - ma con una incognita nuova, che attiene all'inserimento dei provvedimenti che riguarderanno anche gli Istituti nel contesto più ampio del processo di un federalismo più spinto che caratterizza l'attuale compagine governativa e che ha già visto l'approvazione da parte del Governo del provvedimento riguardante la materia fiscale.

Del resto di una revisione del D. Lgs. 270/93 si è molto discusso in questi ultimi anni anche in ambito regionale e degli stessi Istituti Zooprofilattici, senza tuttavia giungere a un'ipotesi condivisa e che potesse costituire una accettabile ipotesi da offrire al dibattito ministeriale e parlamentare.

Abbastanza di recente, per la precisione il 18 maggio del 2007, l'allora Ministro Turco aveva istituito un gruppo di lavoro (Ministero - Regioni) per «La realizzazione di un modello degli IZS che, assicurando i più alti livelli di sinergia Stato-Regione, garantisca una rete nazionale unitaria dimensionata in funzione dei bisogni e delle disponibilità di finanziamento con una pianificazione integrata che individui obiettivi di carattere nazionale calati nelle specifiche realtà territoriali, ma rispettosi degli interessi generali del Paese». Forse in questo gruppo di lavoro non sarebbe stata inopportuna la presenza di una

rappresentanza dei direttori generali degli Istituti, essendo, poi, quelli che dovrebbero diventare i protagonisti del cambiamento.

Da parte loro i veterinari regionali, che anche in questa circostanza hanno dimostrato grande attenzione e considerazione per gli Istituti, hanno prodotto un documento, sul quale peraltro risulta che non vi sia ancora una generale condivisione, che è stato inviato al Ministero e nel quale tentano di dare una risposta alle richieste del Ministro Turco, individuando le principali criticità e ipotizzando alcune possibili soluzioni. Dalla lettura di questo documento appare di tutta evidenza che i veterinari regionali abbiano svolto un attento e approfondito lavoro preparatorio, sollecitando un confronto già a livello ministeriale sui temi centrali della vicenda (che non risulta essere ancora avvenuto) e sul quale anche gli Istituti, ritengo a buon diritto, spero possano far sentire la propria voce. Rispetto al tema di una rivisitazione dell'assetto normativo degli IZS, mi preme mettere in evidenza alcuni aspetti, da me ritenuti cruciali perché connotano in maniera peculiare detti Enti.

La natura giuridica degli Istituti e la loro missione

Il decreto legislativo 270/93 aveva inteso inserire ancor più incisivamente gli Istituti nel contesto della Sanità pubblica italiana, prevedendo la loro "aziendalizzazione" e ponendoli, per quanto attiene alle dinamiche gestionali, sullo stesso piano delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. Ciò, purtroppo, è avvenuto solo parzialmente, se è vero come è vero che, a distanza di 15 anni dalla sua emanazione, solo 6 Istituti su 10 (il settimo, quello della Sardegna pare che sia in dirittura d'arrivo) hanno adempiuto al dettato legislativo. Al riguardo risultano evidenti le inadempienze di alcune Regioni e, parimenti, l'inerzia che in questi anni ha caratterizzato l'operato del Ministero, soprattutto in considerazione del dettato del decreto legislativo 112/98, mai abrogato, che all'art. 121 (*Vigilanza su enti*) così recita:

«1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli Enti pubblici

e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli enti summenzionati.

2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli **Istituti Zooprofilattici Sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza e il controllo**, in particolare sull'attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli **Istituti Zooprofilattici Sperimentali»**.

È indubbio che dal 1998, data di emanazione del D. L.vo 112, molta acqua sia passata sotto i ponti e che il contesto legislativo sia profondamente innovato (modifica del Titolo V della Costituzione, etc.), ma la non abrogazione del summenzionato art. 121 non è pensabile che possa essere intesa come frutto di una disattenzione del Parlamento, ritenendo, invece, che si è volutamente (e a mio giudizio correttamente) inteso mantenere in capo allo Stato le attribuzioni evidenziate, in ragione della peculiarità degli Istituti Zooprofilattici, in quanto aziende che «Operano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale come strumento tecnico scientifico dello Stato e delle Regioni».

Da ciò ritengo che consegua la volontà espressa dal DDL 1441 di individuare un processo di riorganizzazione degli IZS che ricomprenda la «Ridefinizione del rapporto di vigilanza tra Ministero ed Istituti, prevedendo la possibilità per il Ministero di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli stessi».

Quanto detto, peraltro ultranoto, merita tuttavia un approfondimento per quanto concerne l'essenza della natura degli Istituti e la verifica se e come l'impianto normativo debba essere emendato o, se si preferisce, sostituito.

Su tale questione non può non incidere il giudizio, pressoché unanime e costantemente affermato, riguardante la indispensabilità degli Istituti per le attività di sanità pubblica veterinaria di interesse

nazionale e la lungimiranza di chi aveva voluto caratterizzare il nostro Paese con la presenza di questa rete di servizi che costituisce ancora una positiva e invidiata peculiarità in ambito internazionale. Di più, a fronte di un localismo molto spinto e di una frammentazione delle strutture sul territorio (sulla quale, molto opportunamente molte Regioni stanno rivedendo la loro organizzazione), la multiregionalità degli Istituti rappresenta da sempre un esempio di razionalizzazione operativa e gestionale che merita senz'altro di essere conservata. (A tal riguardo sarebbe interessante uno studio che, proprio nell'ottica della verifica del rapporto costi/benefici, andasse a verificare i costi e le attività svolte dalle Aziende Regionali per la Prevenzione Ambientale.)

Solo a titolo di provocazione dialettica - e quindi probabilmente per assurdo, visto l'indirizzo ormai consolidato di un regionalismo sempre più spinto e che di recente ha portato ad una possibile ipotesi di smembramento dell'Istituto della Lombardia e dell'Emilia Romagna - si potrebbe di contro auspicare che nella fase di revisione della norma di contesto degli Istituti tale multiregionalismo fosse addirittura accentuato, innalzando sensibilmente l'asticella dei parametri per il loro riconoscimento e, di conseguenza, per il loro finanziamento (che ai sensi del menzionato D. L.vo 112/98 rientrano ancora nelle competenze dello Stato). Tornando al tema della riflessione, una iniziativa portata avanti negli ultimi tre anni da un singolo Istituto - purtroppo in maniera improvida, perché limitata esclusivamente alla propria realtà territoriale, e intrapresa senza richiedere un consenso più allargato, che certamente avrebbe dato forza a tale condivisibile istanza - è stata quella di richiedere al Parlamento la trasformazione di detto Istituto in un "Ente di rilievo nazionale", con l'obiettivo ultimo di un suo più incisivo inserimento nel contesto scientifico comunitario e internazionale. È questa una ipotesi che, presupponendo il coinvolgimento convinto di tutta la rete zooprofilattica, dovrebbe essere opportunamente riproposta, avendo in sé la prerogativa di dare ancora più forza al "Sistema zooprofilattico nazionale" nonché di rendere più agevole la

Riflessioni sul riordino

segue

discussione su alcuni elementi strategici (finanziamenti, consiglio di amministrazione, direttore generale, centri di riferimento), che rappresentano, in ultima istanza, gli aspetti sui quali il documento dei veterinari regionali si è approfonditamente soffermato. Se, dunque, partendo dalle reali esigenze della sanità pubblica veterinaria nazionale, che non possono e non debbono tener conto dei localismi e degli interessi di parte, si intende per davvero “Innovare profondamente il sistema”, non si può non ipotizzare di costruire una “vera rete di servizi di rilievo nazionale”, nell’attuale configurazione territoriale o in una diversa (temo, all’opposto di quanto da me auspicato, regionalista) caratterizzata, in particolare, dalla dislocazione sul territorio di reali e funzionali centri di eccellenza (Centri di Riferimento Nazionale), che costituiscano il punto di riferimento tecnico scientifico per l’intero Paese. Va da sé che siffatta ipotesi di lavoro non può prescindere da una “presenza” e da una “vigilanza” del Ministero legislativamente previste in maniera molto più marcata, già a partire dai Consigli di Amministrazione. A tal riguardo è mia ferma convinzione che questi ultimi trovano la loro ragion d’esserci in quanto portatori della pluralità degli interessi sanitari delle Regioni di riferimento, anche se resto convinto che la presenza del Ministero all’interno di tale organo debba essere prevista in maniera decisamente più marcata, atteso che lo stesso è il socio di maggioranza assoluta. Parimenti ritengo molto sensato il rilievo espresso dai veterinari regionali sulla matrice professionale che dovrebbe caratterizzare i componenti dei Consigli di Amministrazione, che non può essere general-politica, ma figlia di una reale e documentata esperienza/competenza nel settore della Sanità pubblica.

Direttore Generale

La situazione attuale registra la nomina del DG come una scelta meramente politica e spesso rientrante in una logica di bilanciamento con quella del Presidente del Consiglio di Amministrazione (a una Regione l’uno, all’altra il secondo). La perversione di tale meccanismo, purtroppo sempre più diffuso, si appalesa in tutta la sua gravità per quegli Istituti le cui leggi regionali di attuazione del D. L.vo 270/93 prevedono una «Obbligatoria alternanza nella scelta del Presidente», con la quasi inevitabile conseguenza, soprattutto in quegli Istituti che coprono territori regionali di diverso orientamento politico, di una prevedibile turnazione anche dell’organo gestionale (DG). Ciò a prescindere dalla bontà dell’azione amministrativa dallo stesso espletata. È questo un pericolo che merita di essere rimosso senza indugio e la prospettata ipotesi di istituzione di un elenco nazionale dei Direttori Generali dal quale le Regioni dovrebbero attingere potrebbe rappresentare una buona soluzione.

Ma su questo argomento intendo spingermi anche più oltre; allo stato attuale, pur avendo il Consiglio di Amministrazione compiti di coordinamento, indirizzo e verifica dell’operato del Direttore Generale, quest’ultimo risponde unicamente all’organismo regionale (Presidente della Giunta) con il quale ha sottoscritto il proprio contratto di lavoro. In sostanza il Consiglio di Amministrazione può anche non approvare, motivando tale provvedimento, gli atti che il DG ha l’obbligo di sottoporre alla sua valutazione (bilanci, regolamenti, variazioni della dotazione organica, piano annuale delle attività e poco altro), ma, paradossalmente, le Regioni che hanno nominato il DG possono non tenerne conto, dando esecutività agli stessi. Ciò evidentemente creerebbe un conflitto di non poco conto tra l’organo di indirizzo e quello di gestione, rappresentando un serio ostacolo al sereno svolgimento delle attività di questi Enti. Per tali motivazioni ritengo

meritevole di approfondimento una ipotesi che preveda l’individuazione, nell’ambito del “precostituito elenco nazionale” ipotizzato dai veterinari regionali, di una terna di nominativi di gradimento del singolo Consiglio di Amministrazione, con successiva individuazione finale da parte della Conferenza Stato Regioni o, più semplicemente, delle Regioni di riferimento territoriale. In tal modo si rafforzerebbe in misura concreta il rapporto Consiglio di Amministrazione/Direttore Generale e quest’ultimo potrebbe essere valutato solo ed esclusivamente per i risultati conseguiti.

In ogni caso, per entrambi questi due “organi” appare di tutta evidenza che risulta imprescindibile trovare la forza per avviare un percorso nuovo, teso a tener conto delle indicazioni che provengono pressoché da tutte le componenti parlamentari che vogliono una Sanità pubblica amministrata e gestita da persone autorevoli, competenti ed auspicabilmente non vincolata a superate logiche di spartizione politica.

Organismo di coordinamento del sistema nazionale degli IZS

Su tale organismo, assolutamente necessario, anzi indispensabile, mi preme rammentare che il Decreto Ministeriale n. 190/1994, che non risulta essere mai stato abrogato, all’art. 6 (*Coordinamento*) così recita:

«Al fine di rendere uniformi ed integrati gli interventi e le prestazioni erogate dagli istituti zooprofilattici sperimentali con i compiti di Sanità pubblica veterinaria, anche mediante l’utilizzo ed il coordinamento dei centri di riferimento indicati nelle specifiche materie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e all’art. 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, il Ministro della Sanità convoca riunioni periodiche, con cadenza almeno semestrale, con i direttori generali degli Istituti stessi, il direttore dell’Istituto Superiore di Sanità o persona dallo stesso delegata e con i responsabili

dei servizi veterinari del Ministero della Sanità e delle Regioni».

Lo strumento legislativo esiste dunque da tempo immemorabile, ma è stato così poco utilizzato (in oltre 15 anni di direzione di Istituti penso di poter testimoniare che le occasioni di riunioni congiunte siano state veramente poche e sempre per situazioni emergenziali) che ha reso praticamente inattuabile in percorso di integrazione Stato-Regioni-IZS che rappresentava, a ragione, l'aspettativa del legislatore, se è vero come è vero che il D. L.vo 270/93, emanato l'anno precedente, definiva gli IZS come «Strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle Regioni e Province autonome, per le materie di rispettiva competenza».

Centri di Referenza Nazionale (CRN)

È questo un altro capitolo significativo, oserei dire tristemente significativo, della assoluta mancanza di integrazione tra il Ministero, le Regioni e gli stessi Istituti, che nel corso dell'ultimo decennio hanno visto sbocciare di una miriade di CRN. Nelle aspettative del legislatore i CRN avrebbero dovuto rappresentare la certificazione di una "eccellenza" in uno specifico settore e che doveva trovare la sua giustificazione in una consolidata e riconosciuta attività e notorietà quantomeno a livello nazionale. Così purtroppo non è stato e si è assistito a un fiorire di CRN sorti dal nulla, e che, oggettivamente, non possono rappresentare il punto di riferimento per gli altri Istituti o perché poco o nulla possono aggiungere alle normali capacità operative di tutti gli IZS o, addirittura, perché interessano discipline che rappresentano la base operativa di ogni azienda sanitaria e no. Taluni CRN, inoltre per la natura del mandato loro affidato sono talmente general generici e dovrebbero possedere al loro interno una varietà tale di "eccellenze" da risultare poco credibili, poco concreti e sovrapponibili a materie di competenza di altri CRN.

Non può essere sottaciuto, poi e

contrariamente alla prassi instaurata da qualche Centro con il beneplacito del Ministero, che l'eccellenza non la si dimostra con l'autoreferenzialità o avocando a sé tutto ciò che attiene alla singola materia, ma aiutando gli altri IZS a migliorare le proprie competenze nello specifico e diventando un vero punto di riferimento, disponibile al confronto e sollecito a far superare eventuali difficoltà insorte nell'attività di primo livello che ciascun Istituto è istituzionalmente legittimato ad espletare.

Non va, infine, tralasciato il rilievo che i CRN riguardano per la quasi totalità problematiche di Sanità animale/malattie trasmissibili/zoonosi, essendo stato molto trascurato il settore della Sicurezza alimentare, per la quale è auspicabile l'individuazione di centri di eccellenza per alcune problematiche che hanno grande rilievo strategico e un forte impatto sociale, economico e mediatico.

In tema di finanziamento dei CRN va anche sottolineato che i Decreti che li hanno assegnati ai vari Istituti prevedono che le attività dagli stessi svolte fossero espletate utilizzando il finanziamento ordinario assegnato annualmente dal Ministero, ma tale indirizzo nel corso degli anni è stato ampiamente disatteso, peraltro in maniera non omogenea, se è vero, come è vero, che taluni Istituti hanno potuto ottenere risorse aggiuntive, anche molto consistenti e spesso ridondanti rispetto alle reali attività del Centro, mentre la gran parte dei CRN non ha goduto di alcun finanziamento specifico.

È questo, a mio giudizio, il motivo per il quale molti IZS si sono trovati nella condizione di non poter effettuare importanti investimenti sulla gran parte dei CRN, i quali, conseguentemente, hanno manifestato e manifestano una insufficiente crescita scientifica e relazionale. Non disporre a monte di risorse finanziarie finalizzate e delle quali doverne rendicontare puntualmente l'utilizzo certamente non ha aiutato la crescita della gran parte dei CRN.

Al momento pare che vi sia la possibilità di reperire una certa quantità di risorse finanziarie da destinare ai CRN e questa è senza ombra di dubbio una ottima notizia. È auspicabile che, se così fosse, la

ripartizione sia equa e tenendo conto della concreta realtà del singolo CRN, a prescindere dalle pur comprensibili aspettative di ciascuno.

Tutto ciò evidenziato, ben venga l'auspicata rivisitazione degli esistenti CRN e una valutazione dell'attività svolta dagli stessi. In tale ottica l'assegnazione di risorse aggiuntive, che occorre che siano trovate e rese disponibili se si intende per davvero creare centri di eccellenza e di ricerca avanzata, deve essere vincolata a criteri predefiniti di valutazione/monitoraggio svolti da valutatori terzi e indipendenti, che determinano anche la quantità di finanziamenti da assegnare, incrementare ovvero sospendere.

Finanziamento

Il tema del finanziamento degli IZS e della sua articolazione è materia di dibattito almeno dalla emanazione della legge 503/70, anche se ha assunto toni sempre più dialetticamente accentuati a partire dal D. L.vo 270/93, momento storico nel quale le Regioni hanno assunto in modo pressoché assoluto il controllo amministrativo degli Istituti.

È bene qui rammentare che, allo stato, il finanziamento per le attività correnti degli IZS è garantito annualmente dal Ministero con una quota parte dell'*ex* fondo sanitario nazionale finalizzata a tale scopo e ripartita tra i 10 Istituti in base a parametri concordati, di norma ogni tre anni, a livello ministeriale e successivamente ratificati dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome.

Merita ora una riflessione quello che è dato conoscere del DDL riguardante il federalismo fiscale approvato di recente dal Governo.

La stampa ha riportato la notizia che nel DDL è previsto che «Le Regioni disporranno, per il finanziamento delle spese connesse ai **livelli essenziali delle prestazioni** (in specie: **Sanità**, Istruzione, Assistenza e, in modo analogo, Trasporto pubblico locale), **di tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione tra il tipo di tributo e il servizio erogato**; di una aliquota o addizionale IRPEF; della

Riflessioni sul riordino

segue

compartecipazione regionale all’IVA; di quote specifiche del fondo perequativo. In via transitoria, le spese saranno finanziate anche con il gettito dell’IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi. Per le altre spese le Regioni disporranno di tributi propri».

Un siffatto indirizzo, che pare abbia ottenuto anche un consenso di massima da parte delle Regioni, deve necessariamente trovare un punto di equilibrio con il già citato DDL 1441/08 e con il D. L.vo 112/98, ancora pienamente efficace e che assegna, come detto, allo stato centrale l’onere di garantire il funzionamento degli IZS con finanziamenti annui correlati ai parametri concordati. E questo credo sia il punto più controverso e sul quale chi dovrà affrontare il problema al fine di dargli positiva e accettabile risposta deve maggiormente riflettere.

Da un lato, infatti, si è vissuta e si vive una realtà che ha visto il Ministero farsi carico quasi per intero delle esigenze finanziarie degli Istituti e, dall’altro, un possibile, futuro scenario che affida alle Regioni il compito di garantire sotto il profilo finanziario la funzionalità degli stessi, dovendo provvedere “in proprio” a garantire i livelli essenziali delle prestazioni. Dall’eventuale prevalere di questa seconda ipotesi è possibile prevedere che potranno insorgere difficoltà di relazioni tra le due o più Regioni che hanno competenza sullo stesso Istituto, in ragione del “peso” che le stesse avranno nella gestione degli IZS e ai servizi che verranno erogati nei singoli territori regionali, con inevitabili ricadute negative sulla loro operatività. Più in generale, e questo vale anche per gli Istituti monoregionali, all’atto della ripartizione dei fondi destinati all’intero Sistema Sanitario Regionale, sarà compito arduo riuscire a ottenere quanto oggettivamente occorrente agli IZS, soprattutto in tema di investimenti strutturali, tecnologici e umani, laddove si

consideri che per tutte le altre realtà sanitarie regionali l’imperativo categorico è “tagliare i costi” per diminuire i disavanzi e/o i debiti che quasi tutte le Regioni accumulano annualmente nel settore della Sanità.

Se questo è un possibile (spero non ineluttabile) scenario, risulta necessario che quanti hanno a cuore il futuro degli Istituti si attivino velocemente per aprire un dibattito al fine di verificare quale possa essere la migliore soluzione possibile e che al momento non mi pare possa andare oltre le tre elencate possibilità:

- lasciare in capo al Ministero l’onere del finanziamento, sia di parte corrente, che destinato agli investimenti, che per i Centri di Riferenza Nazionale, pur con possibili aggiustamenti legati alle reali esigenze dei singoli Istituti. Per quanto concerne la ricerca, essendo questa materia di sua esclusiva competenza, la questione è già legislativamente risolta;
- abbracciare fino in fondo la logica federalista, consentendo che nel fondo indistinto destinato alle Regioni sia ricompresa tutta la materia sanitaria e trattare direttamente e singolarmente con quelle di riferimento la quantità di risorse annualmente necessarie a ciascun Istituto;
- adottare un modello misto, che lascia allo Stato centrale l’onere per il finanziamento delle attività di interesse nazionale (ivi compresi i CRN) e consente alle Regioni di finanziare i livelli di prestazione che le stesse ritengono necessarie per coprire le esigenze dei propri territori.

Detto subito che questa terza ipotesi non innoverebbe nulla rispetto all’attuale contesto normativo, che già prevede la possibilità (invero molto poco praticata) di assegnare contributi “per l’erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli previsti dal D. L.vo 270/93”, personalmente sono fermamente convinto della indispensabilità di puntare sulla prima ipotesi in quanto:

- garantirebbe la possibilità di tener in vita, auspicabilmente migliorandola, una efficiente ed efficace “rete di servizi zooprofilattici di rilievo nazionale”, a garanzia degli interessi degli operatori del settore agro-zootecnico e dei consumatori;

- garantirebbe, conseguentemente, l’erogazione omogenea sull’intero territorio nazionale delle prestazioni necessarie per la Sanità pubblica veterinaria;

- garantirebbe il nostro Paese nei confronti dei partner comunitari e internazionali;
- manterrebbe in piedi il sistema di rete dei CRN, elemento cardine a salvaguardia dell’interesse nazionale e caratterizzante le eccellenze scientifiche presenti nei singoli Istituti;

- potrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per le Regioni, sulla scorta di accordi tra le stesse, il Ministero e ciascun Istituto, di finanziare progetti specifici di esclusivo loro interesse, sia sanitario sia produttivo;

- eviterebbe una “Sanità pubblica zooprofilattica” diversificata a seconda della realtà regionale presa in esame, che, purtroppo rappresenta già uno stato di fatto per quanto concerne l’assistenza ospedaliera e specialistica, la prevenzione etc.

Da ultimo una riflessione riguardante le metodologie di reclutamento del personale. Secondo il dettato del D. Lgs. 270/93 «Ai concorsi per l’assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto dall’art. 18, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, mentre si prevedeva uno specifico regolamento che adeguasse la predetta disciplina - limitatamente al personale addetto alla ricerca - con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici».

Vista la rilevanza che la funzione *ricerca* riveste negli Istituti, ritengo indispensabile - nella revisione del D.Lgs. 270/93 (spero che non subisca eccessivi stravolgimenti, vista l’efficacia che ha dimostrato di possedere nelle realtà regionali che hanno provveduto alla sua attuazione) - dare accoglimento a una proposta da tempo avanzata e mirante all’inserimento nei requisiti per l’accesso ai ruoli dirigenziali del titolo di dottore di ricerca, da porre almeno sullo stesso piano del possesso di una delle attuali specializzazioni.